



Titolo

SANZIONI DISCIPLINARI – ART. 12 CGS – AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI – GRAVITÀ DEI FATTI – RILEVANZA/ COMMISURAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DELL'ILLECITO - NECESSITÀ

Descrizione

L'art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A., Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *"tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività"*. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 23/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0023 CFA del 21 agosto 2023 (sig.ri Di Mauro Santo-Dumitrascu Marius Constant-ASD F.C. Belpasso 2014-PF)